

Ordinanza sulle misure volte a garantire la sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM)

del ...

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale¹, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a organizzazioni che eseguono misure in Svizzera al fine di proteggere determinate minoranze da aggressioni connesse al terrorismo o all'estremismo violento.

Art. 2 Beneficiari di aiuti finanziari

Possono beneficiare degli aiuti finanziari le organizzazioni di diritto pubblico o privato che hanno sede in Svizzera e non hanno scopo di lucro.

Art. 3 Minoranze

- ¹ Sono considerati minoranze ai sensi della presente ordinanza i gruppi di persone in Svizzera che:
 - a. sono in minoranza numerica rispetto al resto della popolazione della Svizzera o di un Cantone;
 - sono caratterizzati in particolare da stili di vita, cultura, religione, tradizione, lingua od orientamento sessuale comuni;
 - c. hanno un legame consolidato con la Svizzera e i suoi valori; e

RS

¹ RS 311.0

- d. sono bisognosi di particolare protezione.
- ² Un bisogno di particolare protezione è dato quando una minoranza è esposta a una minaccia di aggressioni connesse al terrorismo o all'estremismo violento superiore a quella generale cui è esposta la restante popolazione.
- ³ Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) valuta il bisogno di particolare protezione nel quadro delle sue competenze legali.

Sezione 2: Misure

Art. 4

La Confederazione può concedere aiuti finanziari per misure aventi i seguenti scopi:

- a. protezione di natura edile e tecnica volta a impedire reati;
- formazione di membri di minoranze bisognose di particolare protezione nei settori del riconoscimento dei rischi e della prevenzione delle minacce. È esclusa la formazione nell'impiego di armi:
- sensibilizzazione di minoranze bisognose di particolare protezione o di terzi per quanto riguarda le minacce esistenti e i provvedimenti specifici indicati per garantire la loro sicurezza;
- d. informazione sulle minoranze bisognose di particolare protezione, in particolare per quanto riguarda le sfide che le concernono nel settore della sicurezza.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 5 Principio

- ¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari. Sono fatte salve le domande di credito e i decreti sul credito annuali degli organi competenti della Confederazione in materia di preventivo e di piano finanziario.
- ² Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu)² l'autorità competente per la decisione (art. 10) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande. I criteri per istituire l'ordine di priorità sono:

² RS 616.1

- a. l'urgenza della misura;
- b. la qualità della misura;
- c. l'impiego efficiente delle risorse.

Art. 6 Presupposti materiali

¹Gli aiuti finanziari possono essere concessi per misure uniche o ricorrenti che:

- a. hanno un effetto duraturo; e
- conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile o fungono da approccio risolutivo per l'eliminazione di altre minacce.
- ² Sono concessi aiuti finanziari soltanto se è prevista una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all'entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.
- ³ Non sono concessi aiuti finanziari:
 - a. per misure comprendenti attività politiche, lobbistiche e missionarie;
 - se l'organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta esercita attività vietate oppure esalta o minimizza direttamente o indirettamente la violenza.

Art. 7 Limitazione degli aiuti finanziari

- ¹Gli aiuti finanziari della Confederazione non superano complessivamente il 50 per cento dei costi computabili della misura da sostenere.
- ² Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione della misura.

Art. 8 Calcolo

Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

- a. del tipo e dell'importanza della misura;
- delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari nonché dei contributi versati in virtù di altri atti normativi federali, dai Cantoni o da autorità locali e da terzi.

Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari

Art. 9 Basi, forma giuridica e durata

- ¹ La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu³.
- ² Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:
 - a. una decisione formale secondo l'articolo 16 capoverso 1 LSu;
 o
 - b. un contratto di diritto pubblico secondo l'articolo 16 capoverso 2 LSu per misure con un orizzonte temporale più lungo.
- ³ Un contratto è concluso per la durata di quattro anni al massimo, fatte salve le disponibilità creditizie.
- ⁴ Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:
 - a. lo scopo dell'aiuto finanziario;
 - b. l'importo dell'aiuto finanziario;
 - eventuali condizioni e oneri che vincolano la concessione dell'aiuto finanziario;
 - d. i rendiconti;
 - e. la garanzia della qualità.

Art. 10 Domande

¹ Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all'Ufficio federale di polizia (fedpol) al più tardi il 30 giugno dell'anno che precede l'inizio della misura da sostenere.

- ² Le domande devono contenere almeno:
 - a. indicazioni complete sull'organizzazione che presenta la domanda o desidera essere sostenuta;
 - indicazioni dettagliate sulle circostanze che legittimano un bisogno di particolare protezione;
 - una descrizione dettagliata della misura prevista con indicazione dell'obiettivo, del modo di procedere e degli effetti attesi;
 - d. lo scadenzario per l'attuazione della misura prevista;
 - e. un preventivo dettagliato dei costi e un piano di finanziamento;
 - f. indicazioni sulle prestazioni fornite dal beneficiario degli aiuti finanziari, sulle prestazioni fornite in virtù di altri atti normati-

3 RS 616.1

vi federali, sulle prestazioni fornite dai Cantoni e da autorità locali e sulle prestazioni fornite da terzi.

Art. 11 Esame delle domande e decisione formale

- ¹ fedpol riceve le domande di aiuto finanziario, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e se del caso richiede informazioni mancanti o supplementari.
- ² Esamina il contenuto delle domande e chiede al SIC di valutare il bisogno di particolare protezione. Il SIC consulta le competenti autorità cantonali e comunali preposte alla sicurezza.
- ³ Decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari ed emana la decisione formale o conclude il contratto.

Art. 12 Obbligo d'informazione e di rendiconto

- ¹ I beneficiari di aiuti finanziari devono, in qualsiasi momento, fornire a fedpol informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.
- ² Devono presentare a fedpol un rapporto e un conteggio finali in cui illustrano lo svolgimento e il risultato della misura sostenuta e fare un rendiconto dell'utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale.

Art. 13 Pubblicazione del sostengo della Confederazione

I beneficiari di aiuti finanziari sono obbligati a indicare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.

Sezione 5: Tutela giurisdizionale

Art. 14

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Verifica

¹ fedpol verifica periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia della presente ordinanza.

Art. 16 Disposizione transitoria

Nell'anno dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere accolte anche domande che non adempiono il termine temporale di cui all'articolo 10 capoverso 1.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il xx.xx.2019.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Riferisce periodicamente i risultati della verifica al Consiglio federale.